



SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE

Servizio di assistenza domiciliare ed educativa rivolto a persone in condizioni di disabilità, residenti nei comuni dell'ambito territoriale n. 6 Monte Orfano

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici.....	3
Art. 2. Definizioni.....	3
Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione.....	4
Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione.....	5
Art. 5. Durata della convenzione e degli Ordinativi di Servizio.....	5
Art. 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio.....	5
Art. 7. Modifica del Contratto di Servizio durante il periodo di efficacia.....	6
Art. 8. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio.....	6
Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio.....	7
Art. 10. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti.....	7
Art. 11. Corrispettivi.....	7
Art. 12. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti.....	7
Art. 13. DEC, RUP, verifiche e controlli.....	8
Art. 14. Penali.....	9
Art. 15. Personale – Norme generali.....	10
Art. 16. Disciplina del subappalto.....	11
Art. 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.....	11
Art. 18. Garanzia definitiva.....	11
Art. 19. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	12
Art. 20. Risoluzione.....	13
Art. 21. Condizioni risolutive espresse.....	14
Art. 22. Recesso.....	14
Art. 23. Obblighi di riservatezza.....	15
Art. 24. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	15
Art. 25. Foro esclusivo.....	16
Art. 26. Trattamento dei dati personali.....	16

Tra

a) Dott.ssa/Dott., nata/o a il, Cod. Fisc., la quale/il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Palazzolo sull'Oglio, codice fiscale; 00400530176; partita IVA: 00559720982; in qualità di, in virtù del decreto sindacale n. _____ del _____, domiciliato per il presente atto presso la sede Municipale, nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione Procedente.

E

b) Sig., in qualità di della Ditta/Impresa/Cooperativa con sede in, via, n., Partita IVA nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.

PREMESSE

Richiamati:

- la legge 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”;
- la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in Ambito Distrettuale sociale e sociosanitario”;
- la circolare regionale n. 6 del 2.2.2004 e n. 48 del 27.12.2005;

In attuazione:

- del Piano di Zona 2018/20120;
- dell'Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio che appartengono all'Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano, in data 14 giugno 2018;
- della decisione assunta dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano nell'adunanza del 06/04/2018;
- della deliberazione del Comune di Palazzolo sull'Oglio n. 25 del 11 febbraio 2019, recante “Determinazioni in merito alla procedura di accreditamento di soggetti erogatori del servizio di assistenza domiciliare ed educativa a favore di persone in condizioni di disabilità, residenti nei comuni dell'ambito territoriale n. 6 Monte Orfano con decorrenza 1 aprile 2019”.

dato atto che:

- con determina n. XX del XX.XX.20XX, il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Palazzolo sull'Oglio, Comune capofila individuato con l'Accordo di Programma soprarichiamato, al quale è affidato il compito di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci, ha avviato la procedura di accreditamento di gestori territoriali del Servizio di assistenza domiciliare ed educativa, da erogarsi mediante voucher sociale;
- con determina n. XX del XX.XX.20XX, del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Palazzolo sull'Oglio, la Cooperativa....., in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall'Avviso pubblico su richiamato, è stata/o iscritta/o all'Albo dei

soggetti accreditati all'erogazione del Servizio di assistenza domiciliare, nella forma del voucher sociale;

- con nota del, n. di prot, la Cooperativa..... ha presentato la Polizza assicurativa richiesta dall'Avviso di accreditamento e dai relativi documenti allegati;
- il Fornitore conviene che il contenuto del presente patto di accreditamento – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" – Avviso Pubblico; Allegato "II" – Capitolato Prestazionale; Allegato "III" Offerta Tecnica -parti integranti del presente patto, ancorché non materialmente allegati), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che:
 - tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Norme regolatrici

Le premesse di cui alla presente convenzione, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo nel contratto e nei suoi allegati;
- d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- e) dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- f) dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di procedura, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2. Definizioni

- a) *Amministrazione Procedente o Ente Procedente*: il Comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di ente capofila del distretto n. 6 Monte Orfano.
- b) *Amministrazione/Ente*: i Comuni afferenti al distretto n. 6 Monte Orfano, ivi compreso il Comune di Palazzolo sull'Oglio che può agire in entrambe le vesti di cui ai punti a) e c);
- c) *Amministrazione/i Contraente/ Ente/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Servizio*;
- d) *Patto di accreditamento/convenzione*: il presente documento convenzionale, che regola i rapporti giuridici tra Amministrazioni Contraenti e Fornitori, ed che impegna l'ente accreditante ed il servizio accreditato, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini;
- e) *Contratto/i di servizio*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Servizio*;
- f) *Ordinativo di Servizio*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale dal *Punto Ordinante* con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione*, così perfezionando un *Contratto di Servizio*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- g) *Punto Ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'Ordinativo di Servizio;
- h) *Fornitore*: il soggetto accreditato candidato o selezionato per l'esecuzione dei singoli Contratti di Servizio;

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione

Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono in quanto attori della rete sociale territoriale, con una funzione collaborativa e promozionale ispirato ad una logica di sussidiarietà.

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:

- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d'aiuto con l'assistito ed i suoi familiari comporta;
- determinare l'accredimento presso l'Ufficio di Piano territorialmente competente dei soggetti, pubblici e privati, profit e non profit, che all'interno del suo territorio intendono erogare le prestazioni oggetto del patto di accreditamento.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; essa rappresenta infatti le condizioni generali dei *Contratti di Servizio* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Servizio*, nei quali specificheranno l'*Importo del servizio*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo gli enti ordinanti, né tantomeno l'Amministrazione Procedente, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, gli *Ordinativi di Servizio* inviati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia, sulla base delle scelte discrezionali delle famiglie in relazione alla scelta del fornitore al quale rivolgersi per i propri bisogni assistenziali.

Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto le prestazioni per l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare ed educativa a favore di persone in condizioni di disabilità, residenti nei comuni dell'ambito territoriale n. 6 Monte Orfano (comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio). Il tutto come diffusamente illustrato nel capitolato prestazionale.

Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire *i servizi esplicitati nel capitolato prestazionale*, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Servizio* sulla base della libera scelta delle famiglie e dei loro "desiderata" d'acquisto. In ragione della specificità del servizio è fatta salva la facoltà del *Fornitore* di rinunciare ad un *Ordinativo di servizio*, rinuncia che dovrà essere inviata mezzo Pec all'Ente *Contraente* entro 10 giorni dalla ricezione dell'*Ordinativo di Servizio*. La rinuncia determinerà la decadenza dell'accreditamento e la risoluzione del patto stipulato, con inibizione a presentare una nuova iscrizione per un periodo di mesi 12.

L'erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere agli standard qualitativi ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Prestazionale* e nell'*Offerta tecnica*;

La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per l'Amministrazione Procedente, né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Servizio* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Servizio* regolati dalla presente *Convenzione* che regola le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Servizio*.

I Servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Servizio* non sono affidati al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*.

Art. 5. Durata della convenzione e degli Ordinativi di Servizio

La presente convenzione ha durata di tre anni solari, decorrenti dall'anno 2019, **indipendentemente dalla data di stipula della stessa** da parte del fornitore, e sarà da intendersi tacitamente rinnovata in assenza di espressi provvedimenti contrari, fermi restando gli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati, imprescindibili ai fini dell'efficacia dei singoli *Ordinativi di Servizio* per ciascun anno solare.

I singoli *Contratti di Servizio*, attuativi della *Convenzione*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante *Ordinativi di Servizio*, hanno una durata pari ad un anno solare. In caso di attivazione in corso d'anno, il Contratto di servizio giunge comunque a scadenza al termine dell'anno solare per il quale l'attivazione è stata richiesta. È escluso ogni tacito rinnovo dei singoli *Contratti di Servizio*.

Presupposto per l'idoneità a ricevere nuovi *Ordinativi di Servizio* per gli anni successivi a quello di iscrizione, è quello della dimostrazione del permanere del possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico allegato, come meglio precisato al successivo art. 10.

Art. 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio

La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Servizio*.

In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Servizio* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Servizio* inoltrati dalle *Amministrazioni Contraenti* **per mezzo di posta elettronica certificata.**

L'*Ordinativo di Servizio* consiste nel documento informatico sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante);

Gli *Ordinativi di Servizio* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- *l'importo orario del servizio;*
- *il numero di utenti ed il monte ore settimanale ad ognuno assegnato;*
- *il luogo di esecuzione del servizio;*
- *la data di avvio del servizio;*
- *eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;*
- *il nominativo dell'operatore precedentemente adibito al servizio ed i dati del Fornitore datore di lavoro, al fine di valutare l'applicabilità della clausola sociale prevista dal capitolato prestazionale;*
- *i riferimenti per la fatturazione.*

Art. 7. Modifica del Contratto di Servizio durante il periodo di efficacia

Le modifiche quantitative al singolo Contratto di Servizio vanno effettuate con le medesime modalità previste per il Contratto originario. In caso di variazioni in aumento del valore stimato nel limite del 20%, non si renderà necessaria l'integrazione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 18.

Art. 8. Perfezionamento dei singoli contratti di servizio

Entro 15 giorni dal ricevimento di un *Ordinativo di Servizio* il *Fornitore* si obbliga a:

- *Costituire garanzia definitiva, nella misura del 10% del valore stimato dell'Ordinativo di Servizio, come meglio precisato al successivo art. rubricato "garanzia definitiva", fatte salve le riduzioni percentuali fissate dall'art. 103 del Codice (cfr. altresì l'art. 93);*
- *Dimostrare l'avvenuto rimborso delle spese amministrative e di contratto per l'anno di riferimento, come meglio precisato al successivo art. 24.*

Entro 30 giorni dalla ricezione di un *Ordinativo di Servizio*, il *Fornitore* si obbliga a rendere disponibile una sede o sportello di servizio, sito in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale (Adro, Capriolo, Cologno, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio), dotato di collegamento telefonico, e indirizzo mail, in funzione permanente per tutto il periodo di validità dell'*Ordinativo di Servizio*, attivo anche nelle fasce orarie non coperte dall'orario di apertura della sede/sportello. Lo sportello dovrà essere disponibile per qualsiasi esigenza dell'utenza e delle relative famiglie.

Il contratto di Servizio si riterrà perfezionato ed efficace solo al ricevimento della documentazione di cui ai precedenti punti.

Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel capitolato e nell'offerta tecnica.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

In merito a quanto sopra le Amministrazioni si intendono sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 10. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti

L'efficacia della convenzione per ogni anno solare successivo a quello di prima sottoscrizione, è condizionato ai seguenti adempimenti in capo al Fornitore, da esperirsi entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno:

- Presentazione di idonea autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, sulla base di modello analogo a quello utilizzato in prima istanza;
- Dimostrazione della perdurante validità delle polizze assicurative richieste;

Art. 11. Corrispettivi

Il costo orario pattuito per l'effettuazione delle prestazioni è pari a € 18,00 per il servizio di assistenza domiciliare (reso da personale A.S.A.), ed € 19,25 per il servizio di assistenza educativa (reso da personale educativo). È fatta salva l'applicazione della percentuale di maggiorazione prevista dal CCNL applicato in caso di lavoro prestato in giorni festivi o in orario notturno.

I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Servizio* saranno calcolati sulla base di detto prezzo unitario, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti.

I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, e dei singoli *Contratti di Servizio*.

Art. 12. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Ente Contraente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco sarà comunicato da ciascuna Amministrazione Contraente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Servizio.

Nel caso in cui lo svolgimento del Progetto Individualizzato venga assicurato attraverso le risorse dell'ambito, il Servizio Sociale di riferimento, indicherà al soggetto accreditato scelto una diversa modalità di fatturazione della spesa, in base alla quale la spesa inerente il servizio prestato dovrà essere fatturata in quota parte al Comune di residenza del fruitore del servizio e nella restante misura al Comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di comune capofila.

In assenza di tale indicazione, l'intera quota del servizio reso dovrà essere fatturata al Comune di residenza del fruitore del servizio.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC del Fornitore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte di ogni Amministrazione Contraente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del Punto Ordinante, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo dei servizi resi nel mese di riferimento; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali, come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, il *Fornitore* è tenuto a comunicare all'Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione (numero di ore/utente per ogni giorno di servizio) ed il relativo importo unitario.

Per le ore non riferibili all'assistenza diretta agli utenti, come ad esempio le riunioni d'equipe, le ore svolte dovranno essere oggetto di specifica e differenziata fattura.

I pagamenti derivanti dalla Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010.

Art. 13. DEC, RUP, verifiche e controlli

Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile del Procedimento, che coinciderà con il Direttore dell'Esecuzione, il quale assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Servizio* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al *Capitolato Tecnico*.

L'attività di verifica e controllo del Fornitore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto;
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte del *Fornitore*.

Art. 14. Penali

Il Fornitore riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati per iscritto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le seguenti penali:

Tipologia inadempimento	Importo penale
mancato espletamento di parte del progetto assistenziale programmato per il singolo cittadino	€ 500,00 ad evento
revisione del programma assistenziale senza preventiva comunicazione all'Amministrazione contraente	€ 250,00 ad evento
impiego di personale non qualificato o comunque diverso da quello proposto in sede di offerta tecnica	€ 250,00 ad evento
indisponibilità ad effettuare le équipes programmate	€ 250,00 ad evento
in caso di mancata reperibilità nelle fasce orarie garantite	€ 500,00 ad evento
in caso di mancata compilazione ed aggiornamento della cartella cliente dell'utente	€ 250,00 ad evento
Comportamento inadeguato del personale	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Comportamento non rispettoso della privacy degli utenti	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del capitolato ed i vincoli dell'offerta tecnica presentata, o eventuali omissioni	A seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'amministrazione contraente potrà procedere alla risoluzione di diritto del singolo Contratto di Servizio, dopo l'applicazione di due penalità.

L'amministrazione precedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del patto di accreditamento dopo l'applicazione di cinque penalità.

Art. 15. Personale – Norme generali

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale, con riferimento particolare al capo 3).

Il Fornitore è obbligato a fornire all'Amministrazione Contraente, entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio, il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore per le Amministrazioni Contraenti per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto della convenzione sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato Prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica presentata.

È altresì cura del Fornitore provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso gli utenti e l'Amministrazione contraente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL Fornitore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio del servizio, il Referente del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi.

Il Fornitore riconosce all'Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L'esercizio da parte dell'Amministrazione Contraente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Fornitore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco trasmesso all'Amministrazione contraente, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, o il relativo Ordinativo di Servizio, o entrambi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente patto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Unione che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Unione medesima.

Art. 16. Disciplina del subappalto

Il subappalto non è ammesso e le prestazioni devono essere rese direttamente dal Fornitore.

Art. 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Procedente nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Servizio*, idonea a garantire la copertura per l'Amministrazione Contraente. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di servizio* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa, e prevedere i seguenti massimali minimi:

RCT per sinistro	€ 2.000.000,00
per persona	€ 2.000.000,00
per danni a cose	€ 2.000.000,00

I soggetti accreditati sono pure responsabili dell'operato e del contegno dei dipendenti, ausiliari, volontari e collaboratori incaricati a qualunque titolo e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi o attrezzature potessero derivare agli utenti e a terzi.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Servizio*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per l'Amministrazione Procedente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Servizio* si risolveranno di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 18. Garanzia definitiva

Con la stipula della presente *Convenzione* il *Fornitore* si impegna a prestare una o più cauzioni a favore delle *Amministrazioni Contraenti*. La garanzia è prestata a favore dell'Amministrazione Contraente, nella misura del 10% del valore stimato e previsto dal singolo Ordinativo di Servizio. È facoltà del Fornitore di costituire un'unica garanzia cumulativa, a favore comunque di ciascuno degli Enti Contraente che hanno effettuato un Ordinativo di servizio per il medesimo fornitore. In tal caso la garanzia dovrà essere pari al 10% della somma dei valori dei singoli Ordinativi di servizio. La Garanzia, in originale elettronico, dovrà essere inviata all'Amministrazione Contraente entro 15 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Servizio, fatti salvi maggiori tempi derivanti da motivate richieste di proroga dei termini. In caso di garanzia cartacea dovrà essere inviata l'originale, o copia autentica della stessa.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata con finalità e modalità analoghe a quelle previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Servizio*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 14.

La garanzia opera per tutta la durata dei *Contratti di Servizio*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Servizio*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente*, per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del singolo Contratto di Servizio e, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Si applica per analogia, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 19. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, o i singoli Ordinativi di Servizio a pena di nullità della cessione stessa.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione procedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Patto. Parimenti l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo Contratto di servizio

Art. 20. Risoluzione

In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Servizio*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Servizio* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Servizio*, ovvero
- negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,

le *Amministrazioni Contraenti*, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Servizio* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Salvo non sia disposto diversamente da parte dell'Amministrazione Procedente, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Servizio*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Servizio* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Servizio* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Servizio*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Servizio* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Servizio* il valore delle eventuali prestazioni regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 21. Condizioni risolutive espresse

In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R.445/2000;
- e. in caso di rinuncia espressa ad un ordinativo di servizio.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e l'Amministrazione Procedente avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione Procedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 22. Recesso

Le *Amministrazioni Contraenti* e/o l'Amministrazione Procedente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Servizio* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nel caso in cui la famiglia intenda cambiare fornitore, mediante manifestazione di volontà per iscritto presentata alle Amministrazioni Contraenti, e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da fornirsi a cure di queste ultime, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC;
- In caso di mutamenti di carattere organizzativo che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC;
- In caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, utilizzare lo strumento dell'accreditamento per i servizi oggetto della *Convenzione*;

- qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
- reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Servizio*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Qualora l'Amministrazione Procedente receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Servizio* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Servizio* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Art. 23. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Amministrazione contraente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 24. Spese contrattuali, imposte, tasse

In analogia al disposto di cui all'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa, le seguenti spese inerenti il contratto stesso:

- a) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto in caso d'uso, se richiesta dal fornitore medesimo;
- b) le spese connesse alla redazione della convenzione ed alla stipula dei Contratti di Servizio. Dette spese sono da rimborsarsi per ciascun anno solare in cui è attivato almeno un Contratto

di Servizio, ed il relativo importo è commisurato al valore più alto tra i Contratti di Servizio stipulati per l'anno di riferimento, sulla base dei seguenti parametri:

Valore stimato Ordinativo di Servizio	Importo spese a carico del Fornitore
Da € 1 a € 50.000	€ 100,00
Da € 50.001 a € 150.000	€ 200,00
Da € 150.001 a € 300.000	€ 300,00

Gli importi s'intendono al netto di eventuali oneri fiscali.

Dette spese dovranno essere versate al Comune Capofila entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Servizio da qualsiasi Ente contraente, ed è adempimento presupposto e necessario ai fini dell'efficacia del singolo Contratto di Servizio. Il versamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario intestato al Comune di Palazzolo sull'Oglio, presso Banca Popolare di Sondrio – agenzia di Palazzolo sull'Oglio – codice IBAN IT 25 G 05696 54900 000003176X47 – Causale: rimborso spese

Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 25. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ovvero del richiamato Regolamento (UE) 2016/679.

L'Amministrazione Procedente tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Servizio* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Più specificamente, L'Amministrazione Procedente acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.

Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di dell'*Amministrazione Procedente* dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza all'Amministrazione Procedente dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Servizio*.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di iscrizione e tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e dei relativi patti di accreditamento, è l'Amministrazione Procedente.

Nell'ambito dei singoli Contratti di Servizio che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'ulteriore disciplina interna che dovesse sopravvenire in costanza di rapporto.

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 –Durata della convenzione e degli ordinativi di Servizio

Articolo 6 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio

Articolo 7–Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 9 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Articolo 9 – Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti

Articolo 11 – Corrispettivi

Articolo 12 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico dell'Unione

Articolo 13–DEC – RUP - verifiche e controlli

Articolo 14 - Penali

Articolo 15–Personale – norme generali

Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 18 - Garanzia definitiva

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 20 - Risoluzione

Articolo 21 – Condizioni risolutive espresse

Articolo 22– Recesso

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza

Articolo 24 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Articolo 25 - Foro esclusivo

Articolo 26 - Trattamento dei dati personali